



Prot. U16-0142 del 09/02/2016  
OPER-1.11

Ai Direttori delle A.S.P. dell'Emilia-Romagna  
Al coordinamento dei Centri per le Famiglie  
dell'Emilia-Romagna  
Al coordinamento dei Centri Antiviolenza dell'Emilia-  
Romagna  
Ai responsabili dei Centri Uomini Maltrattanti  
dell'Emilia-Romagna  
Agli Assessori alla Sanità ed ai Servizi Sociali dei  
Comuni di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma  
Piacenza, Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena  
Ai Sindaci dei Comuni dell'Emilia-Romagna

**Oggetto: attività riservate alla professione di psicologo**

Con la presente desideriamo informare le SS.VV. che stiamo contattando numerosi soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati che operano nel territorio della Regione Emilia-Romagna (Comuni, A.S.P., Centri per le Famiglie, Centri antiviolenza, ecc.) al fine di rinnovare il nostro invito ad avvalersi delle figure professionali competenti e previste dalle normative vigenti per i servizi psicologici, quali per esempio la formazione su tematiche psicologiche, gli sportelli d'ascolto, gli interventi sul burn-out, le consulenze, il sostegno, le analisi delle dinamiche gruppali, ecc.

Accade spesso, infatti, che tali servizi vengano affidati, dalle Amministrazioni o dai soggetti che gestiscono servizi pubblici, a terzi senza operare un adeguato controllo sulle figure professionali che questi mettono a disposizione, correndo il rischio che le prestazioni psicologiche vengano effettuate da operatori sprovvisti dei titoli necessari allo svolgimento di tali attività.

La presente comunicazione, pertanto, ha uno scopo essenzialmente informativo a tutela Vostra e dei Vostri utenti, anche a ragione del proliferare di nuove e numerose professioni non regolamentate; si propone, inoltre, come richiesta di collaborazione per aiutarci a prevenire fenomeni di esercizio abusivo della professione (ex art. 348 Codice Penale), rischiosi e potenzialmente dannosi per gli utenti finali, considerato il delicatissimo settore nel quale si agisce, cioè quello della salute psichica.

Come recentemente confermato dal Giudice Amministrativo, il disagio psichico e ogni attività psicologica, anche al di fuori dei contesti prettamente clinici, rientrano nelle attività riservate allo psicologo proprio perché presuppongono una competenza diagnostica non riconosciuta ai counselor o ad altre figure professionali (cfr. T.A.R. Lazio, n. 13020/2015). Tale sentenza, peraltro, sottolinea - in modo del tutto condivisibile - che per stabilire la gradazione del disagio psicologico è indispensabile possedere adeguati strumenti di valutazione che non solo sono propri della professionalità dello psicologo, ma che per legge sono riservati agli iscritti all'Albo degli Psicologi dall'art. 1 della Legge n. 56/89.

Considerato, infatti, il delicato ambito in cui si va ad operare, nonché le specifiche disposizioni della Legge n. 56 del 1989, che all'art. 1 specifica: *“La professione di psicologo comprende l'uso degli*



*strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”, riteniamo opportuno ricordare che tutte le prestazioni di carattere psicologico devono essere necessariamente effettuate da psicologi iscritti all’Ordine professionale.*

Consapevoli delle difficoltà che si possono presentare, soprattutto per coloro che non possiedono una formazione specificatamente psicologica, nel discriminare correttamente le competenze e gli ambiti di intervento di altre figure professionali, come ad esempio i counselor, vogliamo far presente che tali professioni possono occuparsi soltanto di ambiti limitrofi a quello psicologico e, in ogni caso, non prevedono la garanzia di un controllo, soprattutto deontologico, sul lavoro degli operatori, come invece è previsto per gli psicologi regolarmente iscritti all’Albo.

Siamo quindi disponibili a fornire qualunque chiarimento e collaborazione al riguardo.

A tal fine, potrete contattare l’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, Strada Maggiore n. 24, Bologna, tel: 051.263788, fax: 051.235363, e-mail: [info@ordpsicologier.it](mailto:info@ordpsicologier.it).

RingraziandoVi per l’attenzione e nel rivolgerVi i migliori auguri di buon lavoro, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

La Presidente  
dell’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna  
(Dott.ssa Anna Maria Ancona)